

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2308/97 del Consiglio, del 17 novembre 1997, che reintroduce un'aliquota di dazio del 12 % applicabile su alcuni prodotti che rientrano nel codice NC 5607** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 2309/97 del Consiglio, del 17 novembre 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi** 3
- Regolamento (CE) n. 2310/97 della Commissione, del 21 novembre 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 7
- Regolamento (CE) n. 2311/97 della Commissione, del 21 novembre 1997, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2096/97 9
- Regolamento (CE) n. 2312/97 della Commissione, del 21 novembre 1997, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2095/97 10
- Regolamento (CE) n. 2313/97 della Commissione, del 21 novembre 1997, che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2094/97 11
- Regolamento (CE) n. 2314/97 della Commissione, del 21 novembre 1997, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2097/97 12
- Regolamento (CE) n. 2315/97 della Commissione, del 21 novembre 1997, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2098/97 13

* Regolamento (CE) n. 2316/97 della Commissione, del 21 novembre 1997, recante modificazione del regolamento (CEE) n. 3886/92 per quanto riguarda le informazioni che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione per i regimi di premi nel settore delle carni bovine.....	14
* Regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione, del 21 novembre 1997, relativo alla nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (¹).....	19
* Regolamento (CE) n. 2318/97 della Commissione, del 21 novembre 1997, recante fissazione di taluni quantitativi indicativi per l'importazione di banane nella Comunità per il primo trimestre del 1998 (¹).....	26
Regolamento (CE) n. 2319/97 della Commissione, del 21 novembre 1997, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A2 nel settore degli ortofrutticoli.....	28

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

97/784/CE:

* Decisione del Consiglio, del 22 aprile 1997, relativa alla conclusione di un accordo sugli appalti nel settore delle telecomunicazioni e di un accordo in forma di memorandum sugli appalti degli operatori privati tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea	30
Accordo tra la Repubblica di Corea e la Comunità europea sugli appalti nel settore delle telecomunicazioni	32
Memorandum	41
Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo sugli appalti nel settore delle telecomunicazioni e dell'accordo in forma di memorandum sugli appalti degli operatori privati tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea	42

Commissione

97/785/CE:

Decisione della Commissione, del 18 novembre 1997, che sospende gli acquisti di burro in tutti gli Stati membri	43
---	----

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2308/97 DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 1997

che reintroduce un'aliquota di dazio del 12 % applicabile su alcuni prodotti che rientrano nel codice NC 5607

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il dazio all'importazione sui prodotti lavorati di sisal o di altre fibre tessili del genere «agave» che rientrano nei codici NC 5607 21 00, 5607 29 10 e 5607 29 90, era stato ridotto e vincolato al 12 % dalla Comunità nel quadro del Tokio Round dei negoziati commerciali multilaterali;

considerando che l'aliquota del dazio consolidato del 12 % su questi prodotti era stata in seguito ritirata ai sensi delle disposizioni del GATT, articolo XXVIII, e sostituita da un'aliquota autonoma del 25 % ai sensi del regolamento (CEE) n. 283/91 del Consiglio⁽¹⁾;

considerando che, nell'ambito dell'Uruguay Round dei negoziati commerciali multilaterali, la Comunità si era impegnata a reintrodurre l'aliquota del 12 % quando il Brasile avesse definitivamente soppresso la tassa applicata sulle esportazioni delle fibre di sisal dagli Stati di Paraíba e Bahia; che il Brasile ha nel frattempo esonerato tali esportazioni dalle tasse; che quindi è opportuno reintrodurre l'aliquota del 12 % e abrogare il regolamento (CEE) n. 283/91; che è necessario modificare conseguentemente il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, è modificato come segue:

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
•5607	Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:			
5607 10 00	— invariato	invariato	invariato	—
5607 21 00	— di sisal o di altre fibre tessili del genere «Agave»:			
5607 29	— — Spago per legare	16	12	—
5607 29 10	— — — altri:			
5607 29 10	— — — aventi un titolo superiore a 100 000 decitex (10 g/m)	16	12	—
5607 29 90	— — — aventi un titolo inferiore o uguale a 100 000 decitex (10 g/m)	16	12	—

⁽¹⁾ GU L 35 del 7. 2. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/97 della Commissione (GU L 224 del 14. 8. 1997, pag. 16).

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 283/91 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno che segue la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

REGOLAMENTO (CE) N. 2309/97 DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1765/92 ⁽³⁾ ha previsto, per i produttori di frumento duro situati nelle regioni tradizionali di produzione, la concessione di un supplemento al pagamento compensativo di cui al titolo I dello stesso regolamento, per compensare la perdita supplementare di reddito di tali produttori rispetto agli altri cerealicoltori, dovuta alla fissazione di un prezzo unico per tutti i cereali; che tale beneficio è concesso alle superfici investite a frumento duro nelle zone tradizionali di produzione;

considerando che la determinazione del numero di ettari ammissibili al pagamento compensativo supplementare concesso al produttore individuale di frumento duro nelle zone tradizionali di produzione ha reso necessaria l'istituzione di un registro nazionale d'iscrizione; che l'istituzione di tale registro rende difficile l'adeguamento della struttura produttiva del frumento duro alla situazione di mercato; che occorre pertanto adeguare il regime specifico di aiuti alla produzione di frumento duro;

considerando che occorre far sì che questo adeguamento assicuri una produzione di frumento duro sufficiente per l'approvvigionamento delle industrie utilizzatrici, arginando nel contempo gli oneri di bilancio; che tale obiettivo può essere raggiunto mediante l'introduzione, per ogni Stato membro interessato, di una superficie massima di frumento duro ammissibile al supplemento e comprendente tutte le zone che beneficiano del supplemento al pagamento compensativo di cui agli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 1765/92; che questa superficie massima deve essere fissata in base alla superficie più ampia che ha beneficiato del pagamento compensativo supplementare dall'introduzione di tale superficie, per corrispondere il più possibile alla situazione produttiva negli Stati membri interessati; che, nel caso della Spagna, la superficie massima garantita è stata già fissata a 570 000 ha dal regolamento (CE) n. 3116/94 ⁽⁴⁾, ossia al livello di

produzione più rispondente alla situazione in tale Stato membro; che, nel caso del Portogallo, una superficie massima garantita è stata già fissata a 35 000 ha del regolamento (CE) n. 3116/94, in modo da corrispondere il più possibile al potenziale produttivo di tale Stato membro, vista l'esistenza di un aiuto speciale decrescente concesso ai produttori di frumento tenero dal regolamento (CEE) n. 3653/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, recante disposizioni transitorie relative all'organizzazione comune del mercato dei cereali e del riso in Portogallo ⁽⁵⁾; che nel caso dell'Italia occorre tener conto, vista la loro entità, delle superfici tradizionalmente coltivate a frumento duro e destinate al ritiro quinquennale durante il periodo di riferimento, a norma del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie ⁽⁶⁾; che occorre inoltre aumentare il livello delle suddette superfici massime garantite per tener conto della necessità di assicurare un'approvvigionamento regolare dell'industria comunitaria della semola considerati in particolare, i mutamenti climatici che caratterizzano le zone tradizionali di produzione; che, per assicurare il rispetto dei limiti di bilancio, l'aumento delle superfici massime garantite deve essere accompagnato da un aumento dell'importo del supplemento;

considerando che l'eventuale superamento di tali superfici deve condurre all'adeguamento delle domande presentate ai fini della concessione del supplemento al pagamento compensativo;

considerando peraltro che in taluni Stati membri esiste una produzione di frumento duro ben consolidata in regioni situate al di fuori delle zone tradizionali; che è auspicabile salvaguardare un certo livello di produzione in tali regioni mediante la concessione di un aiuto specifico;

considerando che, per motivi di chiarezza, gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 1765/92 devono essere raggruppati in un unico allegato;

considerando che occorre provvedere affinché alle superfici che beneficiano di aiuti specifici per il frumento duro corrisponda una produzione adeguata al fabbisogno delle industrie utilizzatrici; che tale obiettivo può essere raggiunto imponendo l'utilizzazione di sementi certificate;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1765/92 deve essere modificato di conseguenza,

⁽¹⁾ GU C 301 dell'11. 10. 1996, pag. 9.

⁽²⁾ GU C 200 del 30. 6. 1997, pag. 130.

⁽³⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 922/97 (GU L 133 del 24. 5. 1997, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 330 del 21. 12. 1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1664/95 (GU L 158 dell'8. 7. 1995, pag. 13).

⁽⁶⁾ GU L 142 del 2. 6. 1997, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1765/92 è modificato come segue:

1) All'articolo 4, i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dal testo seguente:

«3. Viene versato un supplemento di 344,5 ecu/ha al pagamento compensativo per la superficie investita a frumento duro nelle zone di produzione tradizionali elencate nell'allegato II, entro il limite stabilito all'allegato III.

Qualora la somma delle superfici per le quali è chiesto un supplemento al pagamento compensativo superi, nel corso di una campagna, il limite di cui sopra, la superficie per produttore ammissibile al supplemento è ridotta proporzionalmente.

Tuttavia, nel rispetto dei limiti fissati da uno Stato membro, all'allegato III gli Stati membri possono ripartire le superfici indicate nel suddetto allegato tra le regioni di produzione quali definite all'allegato II o, eventualmente, al livello della regione di produzione di cui all'articolo 3, secondo l'entità della coltivazione di frumento duro nel corso del periodo 1993-1997. In tal caso, se la somma delle superfici per le quali è chiesto un supplemento al pagamento compensativo supera, nell'ambito di una data regione di produzione e nel corso di una campagna, il limite regionale corrispondente, la superficie per produttore della regione di produzione in questione ammissibile al supplemento è ridotta proporzionalmente. Tale riduzione è effettuata dopo che, all'interno di uno Stato membro, è stato realizzato il passaggio di superfici di regioni che non

hanno raggiunto il loro limite regionale verso le regioni che hanno superato tale limite.

4. Nelle regioni in cui la produzione di frumento è ben consolidata, divese da quelle di cui all'allegato II è concesso un aiuto specifico di 138,9 ecu/ha entro il limite di numero di ettari indicato nell'allegato III bis.»

2) All'articolo 12, il testo del quinto trattino è sostituito dal seguente:

«— le modalità di determinazione, per il frumento duro, dei criteri di ammissibilità al beneficio del supplemento al pagamento compensativo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, nonché dei criteri di ammissibilità per l'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 4, e in particolare la determinazione delle regioni da prendere in considerazione, nonché le misure da adottare in caso di superamento del limite fissato per il versamento degli aiuti; tali modalità prevedono l'obbligo di subordinare la concessione del supplemento di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4 all'utilizzazione di sementi certificate.»

3) Gli allegati II e III sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

4) È inserito l'allegato III bis che figura in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1999-2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Zone di produzione tradizionali di frumento duro

GRECIA

Nomi delle regioni seguenti

Grecia centrale
 Peloponneso
 Isole Ionie
 Tessaglia
 Macedonia
 Isole dell'Egeo
 Tracia

Campania
 Lazio
 Marche
 Molise
 Umbria
 Puglia
 Sardegna
 Sicilia
 Toscana

SPAGNA

Province

Almería
 Badajoz
 Burgos
 Cádiz
 Córdoba
 Granada
 Huelva
 Jaén
 Málaga
 Navarra
 Salamanca
 Sevilla
 Toledo
 Zamora
 Zaragoza

AUSTRIA

Pannonia

FRANCIA

Regioni

Midi-Pyrénées
 Provence-Alpes-Côte d'Azur
 Languedoc-Roussillon

Dipartimenti ()*

Ardèche
 Drôme

PORTOGALLO

Distretti

Santarém
 Lisbona
 Setúbal
 Portalegre
 Évora
 Beja
 Faro

ITALIA

Regioni

Abruzzo
 Basilicata
 Calabria

(*) Ciascuno di tali dipartimenti può essere accorpato ad una delle regioni precedenti.

ALLEGATO III

Superfici massime garantite che beneficiano del supplemento al pagamento compensativo per il frumento duro di cui all'articolo 4, paragrafo 3

	<i>(in ha)</i>
Grecia:	617 000
Spagna:	594 000
Francia:	208 000
Italia:	1 646 000
Austria:	7 000
Portogallo:	59 000

ALLEGATO III bis

Superfici massime garantite che beneficiano dell'aiuto specifico per il frumento duro di cui all'articolo 4, paragrafo 4

	<i>(in ha)</i>
Germania:	10 000
Spagna:	4 000
Francia:	50 000
Italia:	4 000
Regno Unito:	5 000

REGOLAMENTO (CE) N. 2310/97 DELLA COMMISSIONE**del 21 novembre 1997****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i

valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 novembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 novembre 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 45	204	48,4
	999	48,4
0707 00 40	052	62,1
	999	62,1
0709 90 79	052	108,4
	999	108,4
0805 20 31	204	62,2
	999	62,2
0805 20 33, 0805 20 35, 0805 20 37, 0805 20 39	052	64,9
	400	50,5
	464	123,7
	999	79,7
	0805 30 40	052
0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	528	49,9
	999	69,0
	052	48,3
	060	44,0
	064	42,8
	400	84,3
	404	80,0
0808 20 67	999	59,9
	052	99,8
	064	80,6
	400	100,6
	999	93,7

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2311/97 DELLA COMMISSIONE**del 21 novembre 1997****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2096/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 2096/97 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁴⁾, la Commissione può in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione

comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 17 novembre al 20 novembre 1997, è fissata una restituzione massima pari a 198 ECU/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2096/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 novembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 19.

⁽³⁾ GU L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 2312/97 DELLA COMMISSIONE**del 21 novembre 1997****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2095/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 2095/97 della Commissione⁽²⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95⁽⁴⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione

comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 17 al 20 novembre 1997, è fissata una restituzione massima pari a 210 Ecu/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2095/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 novembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 2313/97 DELLA COMMISSIONE**del 21 novembre 1997****che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2094/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 2094/97 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione;

considerando che, conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una sovvenzione massima;

considerando che, ai fini di tale fissazione, occorre tener conto in particolare dei criteri previsti agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89; che sono dichiarati

aggiudicatari gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo della sovvenzione massima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 17 novembre al 20 novembre 1997, è fissata una sovvenzione massima pari a 324 ECU/t alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2094/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 novembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 261 del 7. 9. 1989, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 14.

REGOLAMENTO (CE) N. 2314/97 DELLA COMMISSIONE**del 21 novembre 1997****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2097/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 2097/97 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁴⁾, la Commissione può in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione

comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 17 al 20 novembre 1997, è fissata una restituzione massima pari a 365 ECU/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi del codice NC 1006 30 67 a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2097/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 novembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 2315/97 DELLA COMMISSIONE**del 21 novembre 1997****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2098/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 2098/97 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁴⁾, la Commissione può in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione

comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 17 al 20 novembre 1997, è fissata una restituzione massima pari a 194 ECU/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2098/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 novembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 25.

⁽³⁾ GU L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 2316/97 DELLA COMMISSIONE**del 21 novembre 1997****recante modificazione del regolamento (CEE) n. 3886/92 per quanto riguarda le informazioni che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione per i regimi di premi nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4 b), paragrafo 8, l'articolo 4 d), paragrafo 8, l'articolo 4 e), paragrafi 1 e 5, l'articolo 4 f), paragrafo 4 e l'articolo 25,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 30, paragrafo 2 e l'articolo 56 del regolamento (CEE) n. 3886/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti dal regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1244/82 e (CEE) n. 714/89⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/97⁽⁴⁾, indicano talune informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione; che per garantire la coerenza delle informazioni trasmesse dagli Stati membri è necessario un sistema di notificazione uniforme; che tale armonizzazione consentirebbe un più efficace controllo dei regimi di premi nel settore delle carni bovine;

considerando che taluni termini complicano la gestione dei regimi di premi, ed in particolare quello del 30 giugno, entro il quale gli Stati membri devono trasmettere i dati relativi al totale di premi concessi ed entro il quale devono essere stati pagati tutti i premi, a norma dell'articolo 4 b), paragrafo 6 e dell'articolo 4 d), paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 805/68; che tale scadenza dovrebbe essere posticipata al 31 luglio affinché gli Stati membri dispongano di un termine più lungo per fornire dati accurati sul numero di premi effettivamente concessi; che vi sono ogni anno quattro scadenze diverse per la trasmissione di informazioni da parte degli Stati membri; che una riduzione di tali scadenze consentirebbe una semplificazione amministrativa; che, allo scopo di semplificare la procedura di notificazione, è opportuno spostare il termine relativo alle informazioni sul funzionamento delle riserve nazionali dal 30 aprile al 1° marzo per i dati provvisori e al 31 luglio per la conferma di tali dati; che si dovrebbero semplificare anche le informazioni relative agli animali esenti dall'applicazione del fattore di densità;

considerando che il sistema di notificazione attuale non impone agli Stati membri l'obbligo di adottare una

presentazione armonizzata per le comunicazioni dei dati relativi ai regimi di premi; che tale mancanza di armonizzazione crea difficoltà nella fase di analisi e di confronto dei dati; che è opportuno introdurre un modello uniforme in allegato al regolamento (CEE) n. 3886/92; che gli Stati membri devono essere tenuti ad utilizzare detto modello per la presentazione dei dati;

considerando che, per accettare l'esatta situazione in merito al numero dei diritti al premio esistente nelle riserve nazionali degli Stati membri, dovrebbe essere inserito nel calcolo il numero dei diritti non utilizzati e trasferiti alla riserva; che, attualmente, non esiste alcun obbligo per gli Stati membri di comunicare tali informazioni; che occorre pertanto disporre che tale comunicazione venga effettuata;

considerando che, essendo stato soppresso, a decorrere dal 1997, il secondo pagamento per i tori (con un'eccezione temporanea per i tori allevati in determinate zone), ne è risultato un premio unico; che attualmente gli Stati membri sono tenuti a comunicare se gli animali sono castrati o no soltanto con riguardo alla seconda fascia d'età; che tale disposizione non tiene conto dell'introduzione del premio unico per i tori; che il numero di bovini maschi per i quali il premio è stato richiesto e il numero di quelli per i quali è stato concesso devono essere comunicati alla Commissione ripartiti per tipo di animale (castrato o no) relativamente ad entrambe le fasce d'età;

considerando che le informazioni comunicate alla Commissione per quanto riguarda il premio di trasformazione devono recare l'indicazione delle varie razze di vitelli ammissibili a beneficiare del regime, nonché le distinte aliquote di pagamento; che i numeri di capi comunicati dagli Stati membri devono essere ripartiti secondo il tipo di animale (razza lattiera o no);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3886/92 è così modificato:

1) L'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), è così modificato:

(1) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.

(3) GU L 391 del 31. 12. 1992, pag. 20.

(4) GU L 238 del 29. 8. 1997, pag. 1.

- a) la data del «30 giugno» è sostituita da quella del «31 luglio»;
- b) è aggiunta la frase seguente:
«; tali informazioni sono comunicate utilizzando la tabella di cui all'allegato V.»
- 2) L'articolo 30, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Mediante la tabella di cui all'allegato V, gli Stati membri comunicano alla Commissione per ogni anno civile, entro il 1° marzo in via provvisoria ed entro il 31 luglio in via definitiva:
- il numero di diritti al premio ceduti senza compensazione alla riserva nazionale nel corso dell'anno civile precedente in seguito a trasferimenti di diritti senza trasferimento dell'azienda;
 - il numero di diritti al premio non utilizzati, di cui all'articolo 33, paragrafo 2, trasferiti alla riserva nazionale nel corso dell'anno civile precedente;
 - il numero di diritti al premio accordati, conformemente all'articolo 4 f), paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68, nel corso dell'anno civile precedente;
 - il numero totale dei diritti al premio accordati nel corso dell'anno civile precedente ai produttori delle zone svantaggiate e provenienti dalla riserva addizionale.»
3. L'articolo 56 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è così modificato:
- i) alla lettera a), il secondo trattino è sostituito dal seguente
 - «— per tipo di animale (castrato o no);»
 - ii) la lettera c) è soppressa;
- b) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:
- «1 bis. Entro il 1° marzo di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero degli animali per i quali, nel corso dell'anno civile precedente, è stato chiesto il premio esente dall'applicazione del fattore di densità.»
- c) il paragrafo 2 è così modificato:
- i) la data del «30 giugno» è sostituita da quella del «31 luglio»;
 - ii) alla lettera a) il secondo trattino è sostituito dal seguente:
 - «— per tipo di animale (castrato o no);»
 - iii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
 - «e) ove del caso, il numero di capi per i quali è stato effettivamente pagato il premio di trasformazione, ripartito in base al tipo di animale (razza lattiera o no).»;
- d) è aggiunto il seguente paragrafo 3:
- «3. Gli Stati membri comunicano i dati specificati ai paragrafi 1, 1 bis e 2 utilizzando la tabella di cui all'allegato V.»
- 4) È aggiunto come allegato V il testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

2. PREMIO DI DESTAGIONALIZZAZIONE

Regolamento (CEE) n.	Termine di presentazione della domanda	Riferimento	Informazioni richieste (*)	Prima fascia d'età	Seconda fascia d'età	Entrambe le fasce d'età
3886/92 Articolo 56 paragrafo 1 lettera d)	15 settembre (*)	2.1	Numero di capi			
		2.2	Numero di produttori			
	1° marzo (*)	2.3	Numero di capi			
		2.4	Numero di produttori			

3. PREMIO PER VACCA NUTRICE

Regolamento (CEE) n.	Termine di presentazione della domanda	Riferimento	Informazioni richieste	Allevamenti di sole vacche nutrici	Allevamenti misti	Condizioni per la concessione del premio
3886/92 Articolo 56 paragrafo 1 lettera b)	15 settembre (*)	3.1	Numero di capi oggetto di domanda da gennaio a giugno			Si prega di allegare copia delle disposizioni nazionali specifiche che disciplinano il pagamento dei premi nazionali
		3.2	Numero di capi oggetto di domanda da luglio a dicembre			
	31 luglio (*)	3.3	Numero di capi ammessi nell'intero anno (*)			
		3.4	Numero di produttori che hanno beneficiato del premio nell'intero anno			
3886/92 Articolo 56 paragrafo 2 lettera c)	31 luglio (*)	3.5	Premio nazionale	Importo per capo		

4. IMPORTO ADDIZIONALE PER L'ESTENSIFICAZIONE

Regolamento (CEE) n.	Termine di presentazione della domanda	Riferimento	Informazioni richieste	Premio speciale		Premio per vacca nutrice		Entrambi i premi	
				Densità $\geq 1 < 1,4$	Densità $< 1,0$	Densità $\geq 1 < 1,4$	Densità $< 1,0$	Densità $\geq 1 < 1,4$	Densità $< 1,0$
3886/92 Articolo 56 paragrafo 2 lettere a) e b)	31 luglio (*)	4.1	Numero di capi ammessi (*)						
		4.2	Numero di produttori che hanno beneficiato del premio (*)						

5. PREMIO ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL COEFFICIENTE DI DENSITÀ

Regolamento (CEE) n.	Termine di presentazione della domanda	Riferimento	Informazioni richieste	Animali	Produttori
3886/92 Articolo 56 paragrafo 1 lettera a)	1° marzo (*)	5.1	Numero di capi (gennaio-dicembre) per i quali è stato richiesto il premio esente dall'applicazione del coefficiente di densità		
3886/92 Articolo 56 paragrafo 1 lettera a)	31 luglio (*)	5.2	Numero di capi e di produttori per i quali è stato concesso il premio esente dall'applicazione del coefficiente di densità		

6. PREMIO DI TRASFORMAZIONE

Regolamento (CEE) n.	Termine di presentazione della domanda	Riferimento	Informazioni richieste	Animali	
				Razza lattiera	Razza non lattiera
3886/92 Articolo 56 paragrafo 2 lettera c) Articolo 49 paragrafo 4	31 luglio (*)	6.1	Numero di capi per i quali è stato concesso il premio di trasformazione nel corso del precedente anno civile		

7. QUOTA VACCHE NUTRICI

Regolamento (CEE) n.	Termine di presentazione della domanda	Riferimento	Saldo diritti all'inizio dell'anno	Diritti ceduti alla RN a seguito di		Diritti concessi gratuitamente	Saldo dei diritti al termine dell'esercizio
				(a)	(b)		
3886/92 Articolo 30 paragrafo 2	1° marzo (*) (dati provvisori)	7.1	Di cui: riserva zone svantaggiate	Trasferimenti senza azienda	Utilizzo insufficiente	Di cui: provenienti da riserva zone svantaggiate	Di cui: riserva zone svantaggiate
3886/92 Articolo 30 paragrafo 2	31 luglio (*) (conferma)	7.2					

(*) Si presuppone che entrambi i premi siano stati richiesti (1.1 e 1.2)/concessi (1.3) in relazione al numero di capi indicato in questa colonna.

(*) I dati richiesti si riferiscono all'anno in corso.

(*) I dati richiesti si riferiscono all'anno precedente.

(*) Per "capi ammessi" s'intende il numero di capi per cui il premio è stato effettivamente concesso.

(*) I dati si riferiscono ai capi/produttori che hanno beneficiato del premio. Gli Stati membri possono tuttavia aggiungere informazioni sulle richieste di premio, qualora i pagamenti siano ancora provvisori. (Per gli animali, ciascuna colonna si riferisce al numero di capi ammessi per questo tipo di premi).

(*) Le colonne "Premio speciale" e "Premio per vacca nutrice" riguardano i produttori che ricevono esclusivamente questi tipi di premi.*

REGOLAMENTO (CE) N. 2317/97 DELLA COMMISSIONE**del 21 novembre 1997****relativo alla nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 476/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1172/95, l'elaborazione della nomenclatura dei paesi compete alla Commissione;

considerando che la versione di quest'ultima, valida alla data del 1° gennaio 1997, era allegata al regolamento (CE) n. 895/97 della Commissione, del 20 maggio 1997, relativo alla nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa ⁽³⁾, che a partire dal 1° gennaio 1998 occorre tener conto del cambiamento di denominazione della repubblica dello Zaire;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa è allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore 20 giorni dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 1997.

Per la Commissione

Yves-Thibault DE SILGUY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 118 del 25. 5. 1995, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 75 del 15. 3. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 128 del 21. 5. 1997, pag. 1.

ALLEGATO

NOMENCLATURA DEI PAESI PER LE STATISTICHE DEL COMMERCIO ESTERO DELLA
COMUNITÀ E DEL COMMERCIO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA STESSA

(Versione valida a far data dal 1° gennaio 1998)

001	Francia	Compreso Monaco e i dipartimenti francesi d'oltremare (Riunione, Guadalupa, Martinica e la Guiana francese)
002	Belgio e Lussemburgo	
003	Paesi Bassi	
004	Germania	Compresa l'isola Helgoland; escluso il territorio di Büsingen
005	Italia	Compreso Livigno
006	Regno Unito	Gran Bretagna, Irlanda del Nord, Isole del Canale e isola di Man
007	Irlanda	
008	Danimarca	
009	Grecia	
010	Portogallo	Comprese le Azzorre e Madeira
011	Spagna	Comprese le Baleari e le Canarie; escluse Ceuta e Melilla
022	Ceuta e Melilla	Compresi Peñón de Vélez de la Gomera, Peñón de Alhucemas e isole Chafarinas
024	Islanda	
028	Norvegia	Compresi l'arcipelago delle Svalbard e l'isola Jan Mayen
030	Svezia	
032	Finlandia	Comprese le isole Åland
037	Liechtenstein	
038	Austria	
039	Svizzera	Compresi il territorio tedesco di Büsingen ed il comune italiano di Campione d'Italia
041	Isole Fær Øer	
043	Andorra	
044	Gibilterra	
045	Città del Vaticano	
046	Malta	Comprese Gozo e Comino
047	San Marino	
052	Turchia	
053	Estonia	
054	Lettonia	
055	Lituania	
060	Polonia	
061	Repubblica ceca	
063	Slovacchia	
064	Ungheria	
066	Romania	
068	Bulgaria	
070	Albania	
072	Ucraina	

073	Bielorussia	
074	Moldavia	
075	Russia	
076	Georgia	
077	Armenia	
078	Azerbaigian	
079	Kazakistan	
080	Turkmenistan	
081	Uzbekistan	
082	Tagikistan	
083	Kirghizstan	
091	Slovenia	
092	Croazia	
093	Bosnia-Erzegovina	
094	Repubblica federale di Iugoslavia	Serbia e Montenegro
096	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	
204	Marocco	
208	Algeria	
212	Tunisia	
216	Libia	
220	Egitto	
224	Sudan	
228	Mauritania	
232	Mali	
236	Burkina Faso	
240	Niger	
244	Ciad	
247	Capo Verde	
248	Senegal	
252	Gambia	
257	Guinea-Bissau	
260	Guinea	
264	Sierra Leone	
268	Liberia	
272	Costa d'Avorio	
276	Ghana	
280	Togo	
284	Benin	
288	Nigeria	
302	Camerun	
306	Repubblica centrafricana	
310	Guinea Equatoriale	
311	São Tomé e Príncipe	
314	Gabon	
318	Congo (Repubblica)	
322	Congo (Repubblica democratica)	Ex Zaire
324	Ruanda	
328	Burundi	
329	Sant'Elena e dipendenze	Dipendenze di Sant'Elena: isola Ascensione e isole Tristao da Cunha

330	Angola	Compreso Cabinda
334	Etiopia	
336	Eritrea	
338	Gibuti	
342	Somalia	
346	Kenia	
350	Uganda	
352	Tanzania	Tanganica, Zanzibar e Pemba
355	Seychelles e dipendenze	Isole Mahé, Silhouette, Praslin (di cui La Digue), Frégate, Mamelles e Recifs, Bird e Denis, Plate e Coëtivy, isole Amirante, isole Alphonse, isole Provvidenza e isole Aldabra
357	Territorio britannico dell'oceano Indiano	Arcipelago delle Chagos
366	Mozambico	
370	Madagascar	
373	Maurizio	Isola Maurizio, isola Rodrigues, isola Agalega e Cargados Shoals Carajos (isole San Brandon)
375	Comore	Grande Comore, Anjouan e Mohéli
377	Mayotte	Grande-Terre e Pamanzi
378	Zambia	
382	Zimbabwe	
386	Malawi	
388	Repubblica Sudafricana	
389	Namibia	
391	Botswana	
393	Swaziland	
395	Lesotho	
400	Stati Uniti d'America	Compreso Portorico
404	Canada	
406	Groenlandia	
408	Saint-Pierre e Miquelon	
412	Messico	
413	Bermuda	
416	Guatemala	
421	Belize	
424	Honduras	Comprese le Isole Swan
428	El Salvador	
432	Nicaragua	Comprese le Isole Corn
436	Costa Rica	
442	Panama	Compresa l'ex zona del Canale
446	Anguilla	
448	Cuba	
449	Saint Kitts (Christopher) e Nevis	
452	Haiti	
453	Bahamas	
454	Isole Turks e Caicos	
456	Repubblica Dominicana	
457	Isole Vergini degli Stati Uniti	

459	Antigua e Barbuda	
460	Dominica	
463	Isole Cayman	
464	Giamaica	
465	Saint Lucia	
467	Saint Vincent	Comprese le isole Grenadine settentrionali
468	Isole Vergini Britanniche	
469	Barbados	
470	Montserrat	
472	Trinidad e Tobago	
473	Grenada	Comprese le isole Grenadine meridionali
474	Aruba	
478	Antille Olandesi	Curaçao, Bonaire, Sant'Eustachio, Saba e la parte meridionale dell'isola di San Martino
480	Colombia	
484	Venezuela	
488	Guyana	
492	Suriname	
500	Ecuador	Comprese le isole Galápagos
504	Perù	
508	Brasile	
512	Cile	
516	Bolivia	
520	Paraguay	
524	Uruguay	
528	Argentina	
529	Isole Falkland	
600	Cipro	
604	Libano	
608	Siria	
612	Iraq	
616	Iran	
624	Israele	
625	Cisgiordania/Striscia di Gaza	La Cisgiordania comprende Gerusalemme est
628	Giordania	
632	Arabia Saudita	
636	Kuwait	
640	Bahreïn	
644	Qatar	
647	Emirati Arabi Uniti	Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Adman, Umm al-Qaywayn, Ras al-Khaymah e Fudjayrah
649	Oman	
653	Yemen	Precedentemente Yemen del Nord e Yemen del Sud
660	Afghanistan	
662	Pakistan	

664	India	Compreso il Sikkim
666	Bangladesh	
667	Maldiva	
669	Sri Lanka	
672	Nepal	
675	Bhutan	
676	Myanmar	Ex Birmania
680	Thailandia	
684	Laos	
690	Vietnam	
696	Cambogia	
700	Indonesia	
701	Malaysia	Malaysia Peninsulare e Malaysia Orientale (Sarawak, Sabah e Labuan)
703	Brunei	
706	Singapore	
708	Filippine	
716	Mongolia	
720	Cina	
724	Corea del Nord	
728	Corea del Sud	
732	Giappone	
736	Taiwan	
740	Hong Kong	
743	Macao	
800	Australia	
801	Papouasia Nuova Guinea	Comprese la Nuova Bretagna, la Nuova Irlanda, Lavongai, le isole dell'Amiragliato, Bougainville, Buka, le isole Green, d'Entrecasteaux, Trobriand, Woodlark e l'arcipelago della Louisiade con le loro dipendenze
802	Oceania australiana	Isole Cocos (Keeling), Christmas, Heard, McDonald e Norfolk
803	Nauru	
804	Nuova Zelanda	Non compresa la Dipendenza di Ross (Antartide)
806	Isole Salomone	
807	Tuvalu	
809	Nuova Caledonia e dipendenze	Dipendenze della Nuova Caledonia: Isole della Lealtà, dei Pini, Huon, Bélep, Chesterfield e Walpole
810	Oceania americana	Samoa Americane; Guam; isole degli Stati Uniti nel Pacifico (Baker, Howland, Jarvis, Johnston, Kingman Reef, Midway, Palmyra e Wake)
811	Isole Wallis e Futuna	Compresa l'isola Alofi
812	Kiribati	
813	Pitcairn	Comprese le isole Henderson, Ducie e Oeno
814	Oceania neozelandese	Isole Tokelau e Niue; isole Cook
815	Figi	
816	Vanuatu	
817	Tonga	

819	Samoa Occidentali	
820	Marianne Settentrionale	
822	Polinesia Francese	Isole Marchesi, della Società, Gambier, Tubuai e arcipelago delle Tuamotu; compresa l'isola Clipperton
823	Micronesia (Stati Federati di Micronesia) (Yap, Kosrae, Truk, Pohnpei)	
824	Marshall	
825	Palau	
890	Regioni polari	Regioni artiche non nominate né comprese altrove; Antartide, comprese l'isola Nuova Amsterdam, l'isola San Paolo, le isole Crozet, le isole Kerguelen e l'isola Bouvet; Georgia del Sud e Sandwich Australi
950	Provviste e dotazioni di bordo	Facoltativo
o		
951	Provviste e dotazioni di bordo nel quadro degli scambi intracomunitari	Facoltativo
952	Provviste e dotazioni di bordo nel quadro degli scambi con i paesi terzi	Facoltativo
958	Paesi e territori non determinati	Facoltativo
o		
959	Paesi e territori non determinati nel quadro degli scambi intracomunitari	Facoltativo
960	Paesi e territori non determinati nel quadro degli scambi con i paesi terzi	Facoltativo
977	Paesi e territori non specificati per ragioni commerciali o militari	Facoltativo
o		
978	Paesi e territori non specificati per ragioni commerciali o militari nel quadro degli scambi intracomunitari	Facoltativo
979	Paese e territori non specificati per ragioni commerciali o militari nel quadro degli scambi con i paesi terzi	Facoltativo

REGOLAMENTO (CE) N. 2318/97 DELLA COMMISSIONE**del 21 novembre 1997****recante fissazione di taluni quantitativi indicativi per l'importazione di banane
nella Comunità per il primo trimestre del 1998****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando che a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/96 ⁽⁴⁾, sono fissati quantitativi indicativi, espressi in percentuale dei quantitativi assegnati ai paesi o gruppi di paesi indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 702/95 ⁽⁶⁾, per il rilascio dei titoli di importazione per ogni trimestre, in funzione dei dati e delle previsioni riguardanti il mercato comunitario;

considerando che l'analisi dei dati relativi, da un lato, alle quantità di banane commercializzate nella Comunità nel 1997, in particolare alle importazioni effettive realizzate nel corso del primo trimestre e, d'altro, le prospettive di approvvigionamento e di consumo del mercato comunitario nel primo trimestre del 1998, induce a fissare, ai fini di un approvvigionamento soddisfacente della Comunità, un quantitativo indicativo pari al 34 % del quantitativo assegnato nel quadro del contingente tariffario per ogni origine;

considerando che con gli stessi criteri occorre fissare, da un lato, il quantitativo autorizzato di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1442/93 che ogni operatore delle categorie A e B può chiedere per il primo trimestre 1998;

considerando che occorre altresì fissare i quantitativi indicativi di cui all'articolo 14, paragrafo 1 dello stesso regolamento per il rilascio di titoli di importazione di banane tradizionali originarie dei paesi ACP;

considerando che è necessario che le disposizioni del presente regolamento entrino in vigore immediatamente

prima del periodo di presentazione delle domande di titolo per il primo trimestre del 1998;

considerando che il comitato di gestione per le banane non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi indicativi di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93 per l'importazione di banane nella Comunità, nel quadro del contingente tariffario previsto agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, sono fissati, per il primo trimestre del 1998, al 34 % dei quantitativi stabiliti per paese o gruppo di paesi indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95.

Per le importazioni di banane originarie della Costa Rica, della Colombia e del Nicaragua, i quantitativi indicativi si applicano, da un lato, per le domande di titoli d'importazione delle categorie A e C e, dall'altro, della categoria B.

Articolo 2

Per il primo trimestre 1998, il quantitativo autorizzato per ogni operatore delle categorie A e B, di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1442/93, è fissato al 36 % del quantitativo assegnatogli in applicazione dell'articolo 6, secondo comma dello stesso regolamento.

Articolo 3

Per il primo trimestre 1998, i quantitativi indicativi di cui all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93 per l'importazione di banane tradizionali originarie degli Stati ACP sono fissati al 32 % dei quantitativi tradizionali stabiliti, per ciascuna origine, nell'allegato del regolamento (CEE) n. 404/93.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 181 del 20. 7. 1996, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 49 del 4. 3. 1995, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU L 71 del 31. 3. 1995, pag. 84.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2319/97 DELLA COMMISSIONE
del 21 novembre 1997
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A2 nel settore degli
ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 610/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 2186/97 della Commissione⁽³⁾ ha stabilito i tassi indicativi delle restituzioni e le quantità indicative dei titoli di esportazione del sistema A2, diversi da quelli richiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare;

considerando che, per le arance, i pomodori, i limoni, le uve da tavola e le mele tenendo conto della situazione economica nei vari paesi appartenenti ai gruppi di destinazione indicati nell'allegato del regolamento (CE) n. 2186/97 e in funzione delle indicazioni ricevute da parte degli operatori nel quadro delle domande di titoli del sistema A2, è necessario che i tassi definitivi delle restituzioni e le percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti siano fissati ad un livello diverso dai tassi indicativi; che i tassi definitivi non possono essere superiori al doppio dei tassi indicativi;

considerando che, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2190/96, le domande

recanti tassi superiori ai tassi definitivi sono considerate nulle,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per i titoli di esportazione del sistema A2 la cui domanda è stata presentata a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2186/97 la data effettiva della domanda ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 2190/96, è fissata al 24 novembre 1997.

2. Nell'allegato del presente regolamento sono fissati i tassi definitivi delle restituzioni e le percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti per i titoli di cui al paragrafo 1.

3. In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2190/96, le domande di cui al paragrafo 1 recanti tassi superiori ai corrispondenti tassi definitivi indicati nell'allegato sono considerate nulle.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 novembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 93 dell'8. 4. 1997, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 299 del 4. 11. 1997, pag. 10.

ALLEGATO

Prodotto	Destinazione o gruppo di destinazione (*)	Tasso definitivo della restituzione (ECU/tonnellate nette)	Percentuale di rilascio delle quantità richieste
Pomodori	F	13	96 %
Arance	XYC	30	88 %
Limoni	F	10	95 %
Uva da tavola	F	15	100 %
Mele	X	25	67 %
	Y	8	89 %

(*) I codici delle destinazioni sono definiti come segue:

- X: Norvegia, Islanda, Groenlandia, Færøer, Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Albania, Estonia, Lettonia, Lituania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia, Montenegro) e Malta;
- Y: Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, modificato;
- Z: Paesi e territori d'Africa escluso il Sudafrica, paesi della penisola arabica [Arabia saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu Dhabi, Dubia, Sharjah, Ajman, Umm Al Qaiwain, Ras Al Kaimah e Fujairah), Kuwait e Yemen], Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia;
- C: Svizzera, Repubblica ceca, Repubblica slovacca;
- D: Hong Kong SAR, Singapore, Malaysia, Indonesia, Tailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica;
- E: tutte le destinazioni diverse dalla Svizzera;
- F: tutte le destinazioni.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 1997

relativa alla conclusione di un accordo sugli appalti nel settore delle telecomunicazioni e di un accordo in forma di memorandum sugli appalti degli operatori privati tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea

(97/784/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando che occorrerebbe approvare l'accordo sugli appalti nel settore delle telecomunicazioni e l'accordo in forma di memorandum sugli appalti degli operatori privati fra la Comunità europea e la Repubblica di Corea;

considerando che la conclusione dell'accordo sugli appalti nel settore delle telecomunicazioni e dell'accordo in forma di memorandum dovrebbe essere basata sull'articolo 113 in quanto gli accordi si applicano soltanto ai prodotti e a servizi che sono accessori rispetto all'appalto della fornitura dei medesimi prodotti;

considerando che è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione, in consultazione con un comitato speciale che sarà nominato dal Consiglio, ad approvare a nome della Comunità modifiche dell'allegato I dell'accordo sugli appalti nel settore delle telecomunicazioni; che, tuttavia, tale autorizzazione sarà limitata alle modifiche derivanti dall'applicazione della procedura di cui all'articolo 8 della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia degli enti che

forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni⁽¹⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati a nome della Comunità l'accordo sugli appalti nel settore delle telecomunicazioni e l'accordo in forma di memorandum sugli appalti degli operatori privati delle telecomunicazioni tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea.

Il testo dell'accordo e del memorandum è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo e il memorandum allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

La Commissione è autorizzata ad approvare a nome della Comunità modifiche dell'allegato I dell'accordo sugli appalti nel settore delle telecomunicazioni.

Nello svolgimento di tale compito la Commissione è assistita da un comitato speciale nominato dal Consiglio.

⁽¹⁾ GU L 199 del 9. 8. 1993, pag. 84. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.

L'autorizzazione di cui al primo comma è limitata alle modifiche che sono necessarie qualora si applichino le procedure di cui all'articolo 8 della direttiva 93/38/CEE.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 aprile 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

J. VAN AARTSEN

ACCORDO

tra la Repubblica di Corea e la Comunità europea sugli appalti nel settore delle telecomunicazioni

LA COMUNITÀ EUROPEA,

(in appresso «la CE»),

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA,

(in appresso «Corea»),

dall'altra,

(in appresso denominati le «parti» e individualmente una «parte»),

CONSIDERANDO gli sforzi compiuti dalle parti e gli impegni da esse assunti ai fini della liberalizzazione dei rispettivi mercati degli appalti pubblici, in particolare attraverso l'accordo sugli appalti pubblici (Government Procurement Agreement, GPA) del 1994;

DESIDEROSI di proseguire gli sforzi di mutua liberalizzazione accordando il reciproco accesso agli appalti indetti dai rispettivi operatori del settore delle telecomunicazioni, alle condizioni specificate nel presente accordo;

ATTENTI alla necessità di assicurare l'esito positivo dei negoziati condotti sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulla liberalizzazione dei servizi di telecomunicazioni,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo, definizioni e campo di applicazione

1. Scopo del presente accordo è garantire il reciproco accesso, in condizioni di trasparenza e senza discriminazioni, dei fornitori e dei prestatori di servizi delle parti agli appalti aventi per oggetto la fornitura di prodotti e servizi accessori indetti dagli operatori delle telecomunicazioni designati, elencati nell'allegato I («OT»).

2. Ai fini del presente accordo:

a) Gli OT interessati sono quelli elencati nell'allegato I. Ove opportuno, le parti aggiornano tale elenco con il reciproco consenso.

b) Per «prodotti» si intendono le apparecchiature, le forniture e i materiali utilizzati per installare, far funzionare, mantenere, riparare o gestire le reti di trasmissione, le apparecchiature per ricerca e sviluppo, il materiale per prove e misurazioni e per la formazione, nonché le apparecchiature terminali.

c) Per «servizi accessori» si intendono i servizi appaltati dagli OT a titolo accessorio rispetto all'appalto della fornitura di un prodotto.

3. Il presente accordo si applica a qualsiasi legge, regolamento o pratica concernente gli appalti indetti dagli OT dalle parti per la fornitura di prodotti e servizi accessori

nonché all'aggiudicazione di tutti i corrispondenti contratti di appalto da parte di detti operatori.

4. Per quanto riguarda i contratti, o le serie di contratti, aggiudicati dagli OT coreani per la fornitura di prodotti e servizi accessori, il presente accordo si applica, salvo diversamente convenuto tra le parti, soltanto a quelli il cui valore stimato, al netto dell'IVA o della corrispondente imposta sugli affari, sia pari o superiore a 450 000 DSP.

Per quanto riguarda i contratti, o le serie di contratti, aggiudicati dagli OT della Comunità per la fornitura di prodotti e servizi accessori, il presente accordo si applica, salvo diversamente convenuto tra le Parti, soltanto a quelli il cui valore stimato, al netto dell'IVA o della corrispondente imposta sugli affari, sia pari o superiore a 600 000 ECU.

Il controvalore dei DSP in won sudcoreani è fissato secondo le procedure indicate nell'accordo sugli appalti pubblici (Government Procurement Agreement, GPA) dell'OMC del 1994.

5. Il presente accordo non si applica:

a) agli appalti aventi per oggetto la fornitura di prodotti e servizi a fini di rivendita commerciale o di utilizzazione nella produzione di beni a scopo di vendita commerciale;

b) per la CE:

— ai contratti di appalto stipulati da OT che operino sul mercato in condizioni di piena ed effettiva concorrenza, secondo i requisiti di cui all'articolo 8 della direttiva sui servizi di pubblica utilità;

— all'aggiudicazione di contratti aventi per oggetto la fornitura di prodotti e servizi accessori stipulati prima del 1° gennaio 1998 da OT stabiliti in Portogallo o in Grecia;

c) per la Corea:

— ai contratti assegnati mediante trattativa privata che comportino condizioni preferenziali per piccole e medie imprese stipulati secondo la legge coreana sulla gestione delle imprese a investimento pubblico e in base alle norme contabili per tali imprese; e

— agli appalti aventi per oggetto la fornitura di satelliti, secondo la legge sulle promozione dello sviluppo dell'industria aeronautica e spaziale coreana, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dalla quale l'adesione della Corea al GPA ha efficacia.

Articolo 2

Trattamento nazionale e non discriminazione

1. Ognuna delle parti provvede affinché in tutte le procedure e pratiche di appalto e nell'aggiudicazione degli appalti gli OT stabiliti nel suo territorio riservino (i) ai prodotti e ai servizi accessori nonché (ii) ai fornitori (1) dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato:

a) (i) ai prodotti e ai servizi accessori e/o (ii) ai fornitori nazionali; e

b) (i) ai prodotti e ai servizi accessori e/o (ii) ai fornitori di paesi terzi.

2. Le parti provvedono affinché, per quanto riguarda gli appalti contemplati dal presente accordo, gli OT stabiliti nei rispettivi territori:

a) non riservino ad un fornitore stabilito sul territorio nazionale un trattamento meno favorevole di quello accordato ad un altro fornitore stabilito sul medesimo territorio in base al grado di affiliazione, partecipazione o controllo rispetto a persone fisiche o giuridiche dell'altra parte;

b) non operino discriminazioni nei confronti di un fornitore stabilito sul territorio nazionale in base al fatto che il prodotto o servizio fornito sia originario dell'altra parte.

3. Le parti provvedono affinché, nella qualificazione e selezione dei fornitori, dei prodotti o dei servizi accessori, nonché nella valutazione delle offerte e nell'aggiudica-

zione dei contratti, gli OT non impongano o chiedano compensazioni (2).

4. Per quanto riguarda le procedure di impugnazione e la comunicazione di informazioni su dette procedure, una parte e i suoi OT non riservano all'altra parte e ai relativi fornitori un trattamento meno favorevole di quello accordato ai fornitori nazionali o a quelli di altri paesi terzi.

5. Per quanto possibile, le disposizioni dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell'OMC si applicano alle leggi, ai regolamenti e alle politiche delle parti nella misura in cui riguardano gli appalti per la fornitura di prodotti e servizi accessori indetti dai rispettivi OT.

6. Le parti inoltre provvedono affinché, ove opportuno, i rispettivi OT definiscano le specifiche tecniche indicate nel fascicolo di gara in termini di rendimento anziché di caratteristiche progettuali o descrittive. Tali specifiche devono essere basate su norme internazionali, qualora queste esistano, oppure su regolamenti tecnici nazionali o su norme nazionali riconosciute. Sono vietate l'adozione e l'applicazione di specifiche tecniche aventi lo scopo o l'effetto di ostacolare indebitamente l'aggiudicazione di appalti di prodotti o servizi indetti da OT di una parte a fornitori dell'altra parte e i corrispondenti scambi tra le parti.

Articolo 3

Procedure di appalto

Le parti provvedono affinché le procedure e le pratiche di appalto seguite dai loro OT siano conformi ai principi di non discriminazione, trasparenza ed equità. Dette procedure devono comprendere almeno i seguenti elementi:

a) la licitazione avviene tramite un bando di gara con invito alla presentazione di offerte, un avviso indicativo o un avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione. Detti avvisi, o una sintesi dei loro elementi principali, devono essere pubblicati in almeno una delle lingue ufficiali del GPA 1996 a livello nazionale oppure, per quanto riguarda la CE, a livello comunitario. Essi riportano tutte le informazioni necessarie sull'appalto previsto, compreso se del caso il tipo di procedura di aggiudicazione adottato;

b) i termini devono essere tali da consentire ai fornitori o ai prestatori di servizi di preparare e presentare le offerte;

c) il fascicolo di gara deve contenere tutte le informazioni necessarie, in particolare le specifiche tecniche e i criteri di selezione e aggiudicazione, per consentire agli offerenti di presentare offerte ammissibili. Esso è inviato ai fornitori o ai prestatori di servizi a loro richiesta;

(1) Per «fornitori» si intendono i fornitori di prodotti e i prestatori di servizi accessori.

(2) Negli appalti pubblici si intendono per compensazioni misure intese ad incoraggiare lo sviluppo locale o a migliorare la bilancia dei pagamenti mediante requisiti in materia di contenuto nazionale, di concessione di licenze per tecnologie, di investimenti, di controcambio o requisiti analoghi.

- d) i criteri di selezione devono essere obiettivi. Qualora un OT gestisca un sistema di qualificazione, tale sistema deve operare sulla base di criteri predefiniti e obiettivi e la procedura e le condizioni di partecipazione devono essere comunicate su richiesta;
- e) i criteri di aggiudicazione possono essere quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, comprendente specifici elementi di valutazione quali il termine di consegna o di esecuzione, rendimento, qualità, valore tecnico, servizio postvendita, impegni in fatto di pezzi di ricambio, prezzo, ecc., oppure soltanto quello del prezzo più basso.

Articolo 4

Procedure di impugnazione

1. Per quanto riguarda gli appalti indetti dai rispettivi OT, le parti adottano procedure non discriminatorie, tempestive, trasparenti ed efficaci che consentono ai fornitori e ai prestatori di servizi di impugnare presunte violazioni del presente accordo nell'ambito di appalti cui essi sono, o sono stati, interessati. Si applicano procedure di impugnazione compatibili con quelle di cui all'articolo XX del GPA.
2. Le parti provvedono affinché i rispettivi OT conservino la documentazione pertinente relativa a tutti gli aspetti dello svolgimento degli appalti contemplati dal presente accordo per almeno tre anni.
3. Le parti provvedono inoltre affinché le decisioni adottate dagli organismi responsabili delle procedure di impugnazione siano applicate efficacemente.

Articolo 5

Scambio di informazioni

Nella misura necessaria per garantire l'efficace attuazione del presente accordo, le parti, su richiesta dell'una o dell'altra, si scambiano informazioni sulla legislazione, su altre misure o su cambiamenti imminenti che abbiano o possano avere ripercussioni sulle politiche o sulle pratiche relative agli appalti degli OT.

Articolo 6

Consultazioni e risoluzione delle controversie

1. Le parti procedono a consultazioni periodicamente e, in ogni caso, almeno una volta all'anno per garantire l'adeguato funzionamento dell'accordo.
2. Qualora una parte chieda consultazioni riguardo ad un eventuale problema che si ripercuota sul funzionamento dell'accordo, tali consultazioni hanno luogo entro e non oltre trenta giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta, salvo diverso accordo tra le parti.

3. Qualora una parte ritenga che un qualsiasi vantaggio ad essa derivante, in forma diretta o indiretta, dal presente accordo sia annullato o compromesso dalla mancata osservanza dall'altra parte degli obblighi imposti a quest'ultima dal presente accordo, essa può richiedere consultazioni ai sensi del paragrafo 2.

4. In tal caso le parti cercano di risolvere la controversia mediante consultazioni entro tre mesi dalla data della richiesta iniziale di consultazioni. Il periodo di consultazione può essere prolungato con il consenso di entrambe le parti.

5. Qualora una controversia non venga risolta mediante consultazioni tra le parti, ognuna delle parti può sottoporla ad arbitrato vincolante notificando all'altra parte la decisione di procedere in tal senso. Gli elementi essenziali della procedura di arbitrato sono esposti nell'allegato II.

Articolo 7

Accesso alle informazioni sugli appalti

1. Le parti cooperano per quanto possibile al fine di garantire che il tipo di informazioni sugli appalti, in particolare quelle dei bandi e del fascicolo di gara, contenute nelle rispettive basi di dati, sia comparabile in termini di qualità e accessibilità. Analogamente, esse cooperano per quanto possibile al fine di garantire che il tipo di informazioni scambiate attraverso i rispettivi mezzi elettronici tra parti interessate ai fini degli appalti pubblici sia comparabile in termini di qualità e accessibilità.
2. Prestando la debita attenzione alle questioni di interoperabilità e di interconnettività e dopo aver convenuto che il tipo di informazioni sugli appalti di cui sopra al paragrafo 1 è comparabile, le parti si adoperano per garantire reciprocamente l'accesso dei fornitori e prestatori di servizi dell'altra parte alle pertinenti informazioni sugli appalti, quali i bandi di gara, contenute nelle rispettive basi di dati. Esse si adoperano inoltre per garantire reciprocamente l'accesso dei fornitori e dei prestatori di servizi dell'altra parte ai rispettivi sistemi elettronici di appalto, quali la presentazione elettronica delle offerte. Le parti tengono altresì debito conto dell'articolo XXIV, paragrafo 8 del GPA 1996.

Articolo 8

Disposizioni finali

1. Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e coreana, tutti i testi facenti ugualmente fede.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle loro procedure di ratifica, di conclusione o di adozione, secondo le norme applicabili a ciascuna parte.

3. Il presente accordo lascia invariati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dall'OMC e dagli altri strumenti multilaterali negoziati sotto gli auspici dell'OMC.


4. Le parti procedono ad un riesame del funzionamento delle disposizioni del presente accordo entro tre

anni dalla sua entrata in vigore al fine di migliorarne, se necessario, l'applicazione.

5. Qualora una parte intenda recedere dal presente accordo, essa notifica per iscritto la sua intenzione all'altra parte e il recesso prende effetto sei mesi dopo la data in cui la notifica è pervenuta.

6. Gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante di quest'ultimo.

Per la Comunità europea



Per la Repubblica di Corea



ALLEGATO I

Comunità europea

- Belgacom (Belgio)
- Tele Danmark A/S e consociate (Danimarca)
- Deutsche Telekom (Germania)
- OTE/Hellenic Telecom Organisation (Grecia)
- Telefónica de España SA (Spagna)
- France Telecom (Francia)
- Telecom Eireann (Irlanda)
- Telecom Italia (Italia)
- Administration des postes et télécommunications (Lussemburgo)
- Koninklijke PTT Nederland NV e consociate (Paesi Bassi) (1)
- Portugal Telecom e Companhia Portuguesa Rádio Marconi (Portogallo)
- British Telecommunications (BT) (Regno Unito)
- City of Kingston upon Hull (Regno Unito)
- Österreichische Post und Telekommunikation (PTT) (Austria)
- Telecom Finland (Finlandia)
- Telia (Svezia)

Corea (2)

- Korea Telecom

(1) Fatta eccezione per PTT Post BV.

(2) In futuro questo elenco comprenderà le società a investimento pubblico, quali definite dalle leggi e dai regolamenti coreani pertinenti, per quanto riguarda i loro acquisti di apparecchiature di telecomunicazione, qualora 1) tali società siano autorizzate a fornire servizi di telecomunicazione di base secondo la sostanza e il contenuto dell'articolo 5 della legge sulle imprese di telecomunicazione, 2) uno dei principali scopi delle stesse sia la fornitura di servizi di telecomunicazione e 3) gli appalti indetti dalle stesse siano soggetti alle leggi e ai regolamenti della Repubblica di Corea.

ALLEGATO II

1. Un panel arbitrale è composto di tre membri. La parte che inizia un procedimento arbitrale nomina un arbitro e notifica tale nomina all'altra parte. Entro quindici giorni dalla notifica l'altra parte nomina un secondo arbitro.
 2. I due arbitri nominati dalle parti nominano un terzo arbitro, che scelgono da un elenco di potenziali arbitri compilato dalla Corea e dalla CE, o che, se necessario, viene scelto da tale elenco su base casuale, entro i quindici giorni successivi alla nomina del secondo arbitro. Il terzo arbitro, che non deve essere cittadino di nessuna delle due parti, svolge la funzione di presidente del panel arbitrale.
 3. Gli arbitri non possono avere un interesse finanziario nella controversia né prendere istruzioni dalle parti.
 4. Le regole della procedura arbitrale sono stabilite di comune accordo dagli arbitri. Inoltre la procedura garantisce il diritto ad almeno un'audizione e assicura alle parti l'opportunità di comunicare per iscritto osservazioni e confutazioni. Salvo accordo contrario, le riunioni in questione si svolgono a Bruxelles o a Seul.
 5. Ciascuna parte sostiene i costi del suo arbitro e quelli, comprese le spese legali, connessi alla sua rappresentanza. I restanti costi del procedimento sono sostenuti dalle parti in ugual misura.
 6. Il panel prende le sue decisioni a maggioranza. Le parti hanno sempre la facoltà di porre termine al procedimento arbitrale in qualsiasi momento, previo loro accordo in tal senso, notificando tale accordo al presidente.
 7. Entro i tre mesi successivi alla nomina del presidente, il panel pubblica una relazione nella quale delibera sulla questione se i vantaggi derivanti dal presente accordo siano stati annullati o compromessi e indica i rimedi appropriati. Qualora circostanze eccezionali impediscano al panel di rispettare il termine stabilito, le parti possono decidere di comune accordo di prolungarlo, ma soltanto nella misura necessaria e comunque in modo che non superi i 180 giorni.
 8. Le parti attuano la relazione del panel. Se l'una o l'altra parte non può applicare i rimedi indicati dal panel, ne informa l'altra parte entro un mese dalla presentazione della relazione del panel. La parte non adempiente può proporre all'altra una compensazione o un'altra modalità di riparazione. Qualora entro due mesi dalla presentazione della relazione del panel l'altra parte non possa accettare la compensazione o l'altra azione proposta, essa può proporre al panel la sospensione o la revoca di benefici equivalenti derivanti dal presente accordo. La sospensione o revoca prende effetto trenta giorni dopo essere stata proposta al panel, a meno che quest'ultimo non disapprovi tale azione.
-

Lettera sulle procedure di qualificazione

Signor,

mi riferisco con la presente alle discussioni recentemente svoltesi a Bruxelles tra la Repubblica di Corea e la Comunità europea («CE») sul tema degli appalti nel settore delle telecomunicazioni.

Per quanto riguarda il processo di qualificazione del venditore, mi prego informarLa che Korea Telecom («KT») accetterà le proposte preliminari di qualificazione presentate dai fornitori di apparecchiature di telecomunicazione stabiliti nella CE o dalle loro consociate coreane («fornitori comunitari») a decorrere dalla data in cui la CE e la Corea avranno siglato un accordo bilaterale sugli appalti nel settore delle telecomunicazioni («l'accordo»). KT mi ha assicurato che farà il possibile al fine di limitare il periodo di tempo necessario per espletare la procedura di qualificazione.

Qualora dopo aver esaminato una proposta preliminare di qualificazione presentata da un fornitore comunitario KT ritenga tale proposta accettabile in termini tecnici ed economici, essa avvierà discussioni con il fornitore in questione e lo inviterà a presentare una formale domanda di qualificazione. Qualora invece KT ritenga la proposta preliminare inaccettabile, comunicherà per iscritto al fornitore le ragioni del rifiuto.

Inoltre, nel quadro delle sue procedure di qualificazione, KT ha facoltà di limitare il numero di fornitori per un appalto, qualora un numero eccessivo di fornitori possa comportare incompatibilità, difficoltà tecniche e costi sproporzionati per la KT stessa nella gestione e nel mantenimento della sua rete. Non è tuttavia consentito alla KT limitare il numero di fornitori allo scopo di evitare la massima concorrenza possibile o in un modo che costituisca un mezzo di discriminazione nei confronti dei fornitori comunitari o di protezione dei produttori e fornitori nazionali.

Verbale convenuto della firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea sugli appalti nel settore delle telecomunicazioni

I plenipotenziari delle due parti in data odierna hanno firmato l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea sugli appalti nel settore delle telecomunicazioni e hanno convenuto quanto segue:

1. *Procedure di appalto, qualificazione e impugnazione*

Per quanto riguarda l'accordo sugli appalti indetti dagli operatori delle telecomunicazioni, le due parti convengono che gli articoli 2, 3 e 4 dell'accordo richiedono l'applicazione di procedure di appalto, qualificazione e impugnazione compatibili con il GPA 1996. Per quanto riguarda la CE, le procedure di appalto e di qualificazione esposte nella direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199 del 9. 8. 1993, pag. 84) soddisfano tale requisito. La CE conferma che le procedure di appalto degli OT comunitari sono soggette a detta direttiva⁽¹⁾.

Per quanto riguarda le procedure di qualificazione, le due parti convengono che gli OT possano limitare il numero di fornitori ammissibili qualora un numero troppo elevato possa comportare incompatibilità, difficoltà tecniche o costi eccessivi nella gestione e nel mantenimento delle loro reti. Tuttavia, tale limitazione non si può applicare allo scopo di evitare la massima concorrenza possibile o come strumento di discriminazione nei confronti dei fornitori dell'altra parte o di protezione dei fornitori nazionali.

Inoltre, per quanto riguarda la CE, le procedure di impugnazione esposte nella direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76 del 23. 3. 1992, pag. 14) sono compatibili con l'articolo 4 dell'accordo.

Le due parti infine convengono che le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 sulle specificazioni tecniche sono compatibili con l'articolo VI del GPA.

2. *Trattamento nazionale*

Le due parti confermano che gli operatori delle telecomunicazioni della Repubblica di Corea e della CE, elencati in allegato all'accordo, non riservano ai fornitori di apparecchiature di telecomunicazione dell'altra parte un trattamento meno favorevole di quello accordato ai fornitori di apparecchiature di telecomunicazione nazionali nel caso di contratti, o serie di contratti, superiori a 130 000 DSP.

Tale soglia può essere riveduta su richiesta dell'una o dell'altra parte.

3. *Posizione dei fornitori coreani nel quadro dell'articolo 36 della direttiva sui servizi di pubblica utilità.*


La Comunità europea (CE) informa che, in seguito alla recente conclusione dell'accordo bilaterale Corea-CE sugli appalti degli operatori delle telecomunicazioni, a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo accordo i fornitori coreani non saranno soggetti alle disposizioni dell'articolo 36 della direttiva sui servizi di pubblica utilità in relazione agli appalti degli operatori delle telecomunicazioni europei contemplati dalla direttiva.

⁽¹⁾ Per Portogallo e Grecia si applicano i regimi transitori, come indicato all'articolo 1, paragrafo 5 del presente accordo.

Per la Repubblica di Corea

Handwritten signature in Korean script, consisting of three characters: '이', '기', and '우', followed by a long horizontal stroke.

Per la Comunità europea

Handwritten signature in cursive script, appearing to be 'L. P. ...', followed by a long horizontal stroke.


MEMORANDUM

1. Alla luce delle pertinenti disposizioni del GATT 1994, il governo della Repubblica di Corea e la Comunità europea («CE») confermano che gli appalti degli operatori privati delle telecomunicazioni si effettueranno in modo indipendente e che dovrebbero effettuarsi secondo le considerazioni commerciali di ciascun operatore, a prescindere dall'origine dei prodotti e dei fornitori.
2. La Repubblica di Corea e la CE convengono che, qualora sorga un problema a tale riguardo, procederanno tempestivamente a consultazioni su richiesta dell'una o dell'altra parte. La Repubblica di Corea e la CE convengono inoltre che, qualora il problema non venga risolto mediante consultazioni, si avvarranno delle procedure di risoluzione delle controversie previste nel quadro dell'OMC.
3. Qualora la Repubblica di Corea o la Comunità europea concedano ad un'altra terza parte vantaggi supplementari in relazione agli appalti degli operatori privati, tali vantaggi saranno estesi alla Comunità europea o alla Repubblica di Corea, a condizione che la Comunità europea o la Repubblica di Corea concedano lo stesso trattamento su una base di reciprocità.

Per la Repubblica di Corea



Per la Comunità europea



Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo sugli appalti nel settore delle telecomunicazioni e dell'accordo in forma di memorandum sugli appalti degli operatori privati tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea

L'accordo con la Repubblica di Corea sugli appalti nel settore delle telecomunicazioni nonché il memorandum sugli appalti degli operatori privati, la cui firma ha avuto luogo il 29 ottobre 1997, entrano in vigore il 1° novembre 1997, poiché l'iter delle notifiche relative all'espletamento delle procedure previste all'articolo 8 dell'accordo è stato portato a termine il 29 ottobre 1997.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 1997

che sospende gli acquisti di burro in tutti gli Stati membri

(97/785/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 777/87 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, ha determinato in quali circostanze gli acquisti di burro e di latte scremato in polvere possano essere sospesi e ripristinati e, in caso di sospensione, quali misure alternative possano essere prese;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1547/87 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95⁽⁵⁾, ha fissato i criteri in base ai quali sono decisi o sospesi gli acquisti di burro mediante gara in uno Stato membro oppure, per quanto riguarda il Regno Unito e la Repubblica federale di Germania, in una regione;

considerando che, con la decisione 97/760/CE della Commissione⁽⁶⁾, sono stati sospesi gli acquisti di burro in taluni Stati membri; che, dalle informazioni sui prezzi di mercato, risulta che i presupposti di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1547/87 sussistono in Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Spagna e Svezia, Irlanda del Nord e Gran Bretagna; che occorre pertanto adattare l'elenco degli Stati membri cui si applica la sospensione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 777/87, sono sospesi in Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Spagna, Svezia, Irlanda del Nord e Gran Bretagna.

Articolo 2

La decisione 97/760/CE è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 78 del 20. 3. 1987, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 144 del 4. 6. 1987, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 174 del 26. 7. 1995, pag. 27.

⁽⁶⁾ GU L 310 del 13. 11. 1997, pag. 26.